

Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi - pulizia fondi incolti, scarpate e terrapieni adiacenti strade pubbliche - stagione estiva 2026.

Prot. g. n. 13109/2026

Ordinanza n. 13/2026 dell'11/06/2026

Albo Pretorio n. 659/2026 dell'11/06/2026

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice di protezione civile", che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;

VISTA la L.R. n. 11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento e alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e s.m.i.;

VISTA la Circolare prot. n. 54178 del 29/05/2026 del Ministero dell'Interno, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ha emanato l'unito atto di indirizzo con il quale è stato individuato l'arco temporale di svolgimento dell'attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026, e il relativo ALLEGATO "Attività antincendio boschivo (AIB 2026. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti)";

VISTO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2026-2028" approvato con DGR n. 368 del 16.06.2025 e pubblicato sul BURC n. 43 del 23.06.2025;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni ed attività che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

ATTESI i dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste e Pesca della Regione Campania dai quali emerge che gli incendi si verificano con maggior frequenza nel periodo compreso tra i mesi di Giugno e Settembre di ogni anno;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" n. 3/2017 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTE le norme in materia di condizionalità previste dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 e le relative disposizioni attuative nazionali e regionali vigenti;

RICHIAMA I DIVIETI

Vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal **15 GIUGNO E FINO AL 15 OTTOBRE 2026**:

- DIVIETO di combustione** dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento** delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto** nei boschi e fino a una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività** nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faveille o brace;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio**, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c. 6, art. 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.

E ORDINA

A tutti i soggetti di cui ai punti seguenti, di provvedere alla esecuzione delle opere di pulizia e manutenzione di competenza **entro e non oltre il 1° luglio 2026**, e di mantenerne l'efficacia per tutto il periodo di massima pericolosità.

1) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i trattori) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

2) AREE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE - ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri 20 - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c. 15 del Regolamento n. 3/2017 e s.m.i.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) GESTIONE DEI TERRENI INCOLTI E AL RIPOSO E DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n. 3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombrata da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità previste dal Piano Strate

della PAC 2023-2027, con particolare riferimento al D.M. MASAF n. 147385 del 09.03.2023 e alle relative disposizioni attuative della Regione Campania inerenti gli impegni sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

4) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE DEI CAMPI COLTIVATI E DIVIETI DI ABBRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la **realizzazione di apposite fasce di protezione** nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di impianti di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) AREE BOSCATE

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

7) SANZIONI

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni pecunarie previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale.

In particolare:

1) Mancata pulizia dei fronti stradali: nel caso di mancata pulizia di aree incolte o boschive interessanti fronti d.stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 173,00 a euro 694,00, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i.;

2) Mancata pulizia dei terreni incolti e privati in genere: nel caso di inosservanza dell'obbligo di realizzazione delle fasce protettive e di ripulitura dei terreni incolti, a riposo o di prossimità ad aree di interfaccia urbano-rurale (non sanzionabili ai sensi del Codice della Strada), sarà elevata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento.

3) Rischio incendio e procurato incendio: nel caso di esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio (es. accensione fuochi, mancata adozione di misura preventive da parte di attività a rischio) durante il periodo **DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, se sussistenti le condizioni, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

Autorità competente. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 5 del Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze, l'Autorità competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi, la documentazione relativa al pagamento, le richieste di audizione e ad irrogare le ordinanze di ingiunzione è individuata nel Dirigente del Settore competente. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal Comune di Pellezzano.

8) POTERI SOSTITUTIVI

Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del richiamato Regolamento comunale, nell'ipotesi in cui dalla violazione derivi un'alterazione o un potenziale pericolo, l'agente accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi (esecuzione degli interventi di pulizia prescritti), assegnando un termine proporzionato all'entità dell'opera. Qualora i soggetti intimati non adempiano alla diffida entro il termine assegnato, o nei casi di estrema urgenza e grave e imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate. I relativi oneri e le spese sostenute per l'esecuzione in danno sono posti integralmente a carico dei soggetti inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali.

9) NORME APPLICABILI

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pellezzano, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Giunta comunale di Pellezzano;
- Servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Pellezzano;
- Stazione Carabinieri Forestale di Salerno;
- Guardia di Finanza;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale Viabilità;
- Direzione Ferrovie di Salerno;
- Provincia di Salerno;
- Associazioni di volontariato di protezione civile e AIB attive sul territorio comunale;

nonché inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri Forestale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo".